



CITTA' DI TORINO

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 8 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 17 FEBBRAIO 2010 N. 3 E S.M.I. PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN DISPONIBILITA' AL COMUNE DI TORINO.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. è indetto l'VIII bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in disponibilità al Comune di Torino, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa previsti dall'art. 10 della citata legge regionale.

I partecipanti al bando appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco saranno posti, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., in apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

1) Ambito territoriale del bando generale

Questo bando generale è riferito all'ambito territoriale n. 15 costituito esclusivamente dal Comune di Torino. Gli alloggi sociali assegnati agli aventi diritto partecipanti a questo bando generale sono situati esclusivamente nel territorio della Città di Torino.

2) Requisiti per l'ammissione al bando generale

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3/2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino oppure essere iscritti all'AIRE;
- c) non essere, alcun componente del nucleo familiare, titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o di accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) non avere avuto, alcun componente familiare, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010, **ossia ad euro 23.623,13**.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, ossia alla data del **27/02/2023** i requisiti di cui sopra al punto 2, fatta eccezione per i requisiti di cui al punto 2, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvi:

a) il requisito di cui al punto 2, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010, **ossia pari al doppio del limite di accesso**;

b) il requisito di cui al punto 2, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2 della Legge Regionale 3/2010;

Per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) e alla lettera i).

3) Norme per la determinazione del canone di locazione

Il canone in locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi degli art. 19 della Legge Regionale n. 3/2010 e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R.

4) Documenti da allegare alla domanda di partecipazione al bando di concorso generale

La domanda di partecipazione al bando di concorso generale costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 3/2010 la Città si riserva di richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso generale

La domanda di partecipazione al bando di concorso generale deve essere redatta esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Torino, distribuito gratuitamente presso le seguenti sedi durante i periodi di apertura del bando:

- Tutte le Circoscrizioni
- Informacittà e U.R.P. _ P.za Palazzo di Città n. 9/A
- A.T.C. del Piemonte Centrale_ C.so Dante n. 14
- Sede Divisione Edilizia Residenziale Pubblica_ Via Orvieto 1/20/A

I moduli di domanda possono inoltre essere scaricati dal sito della Città al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/informacasa.

Detto modulo di domanda, corredato da marca da bollo di Euro 16,00, deve essere riconsegnato personalmente o da un componente il nucleo familiare richiedente (se consegnato da altra persona è necessaria una delega corredata da una fotocopia del documento di identità del delegante) **dal 15 marzo 2023** (data di pubblicazione del bando) al **31 maggio 2023** con le seguenti modalità:

a) consegna diretta, previa prenotazione telefonica al n. 01101124300, presso lo Sportello Casa della Divisione ERP in via Orvieto 1/20/A;

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 15:30 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300 (chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00);

b) spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR **esclusivamente al seguente indirizzo:** Città di Torino- Divisione E.R.P. - Ufficio Bando Generale - Via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino.

Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva al 31 maggio 2023). La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;

c) via PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it (allegando copia del documento di identità); non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o successive alle ore 23:59 del 31 maggio 2023;

d) on-line sul portale dei servizi **TorinoFacile**, se in possesso dell'identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale Servizi); non saranno ritenute valide le domande successive alle ore 23:59 del 31 maggio 2023.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.

E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni agli uffici competenti.

Sulla base di quanto dichiarato nella domanda viene attribuito un punteggio di partecipazione al presente bando ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 10/R e s.m.i (Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3), in ragione delle condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando (ossia al 15 MARZO 2023 corrispondente al primo giorno utile per la presentazione della domanda).

La Divisione E.R.P. provvederà a redigere un elenco pubblico generale (denominato elenco provvisorio) delle domande raccolte ordinato per punteggio che sarà pubblicato in data **12 settembre 2023.**

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, nell'elenco le domande saranno identificate esclusivamente con un codice univoco che sarà comunicato a ciascun partecipante.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate dal **12 settembre al 10 ottobre 2023** con le seguenti modalità:

a) consegna diretta, previa prenotazione telefonica al n. 01101124300, presso lo Sportello Casa della Divisione ERP in via Orvieto 1/20/A;

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 15:30 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300 (chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00);

b) spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR **esclusivamente al seguente indirizzo:** Città di Torino- Divisione E.R.P. - Ufficio Bando Generale - Via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino.

Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva al 31 maggio 2023). La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;

c) via PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it (allegando copia del documento di identità); non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di invio successiva alle ore 23:59 del 31 maggio 2023;

Le opposizioni saranno esaminate dalla Divisione ERP del Comune di Torino che provvederà ad approvare con determinazione dirigenziale, **in data 15 gennaio 2024** l'elenco pubblico generale definitivo ordinato per punteggio.

6) Verifica delle domande e formazione della graduatoria

La Città in quanto "comune ad alta tensione abitativa" si avvale della procedura prevista dall'art. 3, comma 3 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R.

Seguendo l'ordine di punteggio dell'elenco pubblico generale la Città provvederà, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 3/2010, alla verifica della regolarità delle domande e della sussistenza della documentazione procedendo per tranches successive fino al raggiungimento del punteggio minimo idoneo per l'assegnazione che sarà individuato con successivi atti in ragione delle disponibilità abitative negli anni di durata del bando.

La Commissione di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Città nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Le assegnazioni sono disposte a favore degli aventi diritto posti in graduatoria definitiva con punteggio utile secondo l'ordine stabilito nella graduatoria stessa.

Il punteggio utile per ottenere l'assegnazione dell'alloggio sociale è stabilito con apposita determinazione dirigenziale in ragione dell'andamento dei punteggi assegnati ai partecipanti e in base alle disponibilità alloggiative nel periodo di durata del bando.

L'inserimento in graduatoria con punteggio utile non dà diritto all'assegnazione che è condizionata alla reale disponibilità di alloggi di edilizia sociale idonei, per dimensioni, al nucleo familiare in base ai parametri "di adeguatezza" definiti dalla normativa di riferimento (Decreto del presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 12/R allegato B).

Ai sensi della citata normativa e in ragione delle caratteristiche del patrimonio di edilizia sociale presente in Città di norma ai nuclei di una o due persone possono essere proposti per la scelta alloggi al massimo di una camera, tinello e cucinino (in genere al di sotto di 50 mq); ai nuclei di tre o quattro persone alloggi al massimo di 2 camere e cucina; riservando gli alloggi più grandi ai nuclei con almeno cinque componenti.

In ogni caso non possono essere proposti per la scelta alloggi di edilizia sociale che non rispettano tali parametri di adeguatezza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 9/R art. 5 comma 10, "la graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria".

7) Aggiornamento della graduatoria

La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

A fare tempo dal 2024, secondo un calendario che sarà definito con successivi provvedimenti con cadenza annuale per tutta la durata del bando generale, la cittadinanza interessata potrà presentare nuove domande o richiedere la variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte della Città alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura della Città secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

Sia la durata del bando (che in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni ai sensi dell'art. 5, comma 3 L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i.) che le modalità con le quali procedere all'aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposito atto dirigenziale.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010, dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R e dalla determinazione che ha approvato il presente bando.

*Il Funzionario in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'Amato*

*Il Dirigente della Divisione ERP
Dott. Filippo Valfré*